

NORMATIVA BENEFICI SOCIALI ED ASSISTENZIALI

PERSONALE DEI LIVELLI CCNL EPR

ISPRA

INDICE

□ Commissione	pag.	2
□ Premessa alla fruizione dei benefici sociali	pag.	3
□ Contributi per attività culturali, ricreative e con finalità sociali	pag.	3
□ Borse di studio	pag.	4
□ Acquisto libri scolastici	pag.	8
□ Sussidi	pag.	8
□ Prestiti	pag.	12
□ Cassa di assistenza	pag.	17
□ Centri estivi, colonie marine e montane Colonie con soggiorno di studio all'estero	pag.	18
□ Norme transitorie	pag.	20

WB
Rep *RL*¹ *DR* *SS*

COMMISSIONE BENEFICI SOCIALI

1. All'esame delle richieste dei benefici sociali nonché alla formulazione delle relative graduatorie, provvede un'apposita Commissione nominata dal Commissario dell'ISPRA composta da 5 dipendenti designati dalle OO.SS. nazionali di categoria firmatarie del CCNL EPR e da 5 dipendenti in rappresentanza dell'Istituto di cui uno con funzione di Presidente.

Per ciascun membro della Commissione è nominato un membro supplente.

Per l'espletamento delle funzioni di segreteria della Commissione è designato dall'Istituto il Segretario.

2. Il Presidente designa il suo sostituto fra i membri della Commissione in caso di sua assenza o impedimento.
3. Di ogni decisione della Commissione è redatto verbale, che deve essere siglato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e sottoscritto, nell'ultimo foglio, da tutti i componenti partecipanti alla riunione e dal Segretario entro e non oltre 15 gg lavorativi dall'invio della bozza a cura del Segretario.

In caso di esito negativo della domanda, il dipendente può richiedere la copia del verbale relativamente alla parte contenente la motivazione del rigetto.

4. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno 6 componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; a parità di voto prevale quello del Presidente.

vep WB ON
R. 2 JG

PREMESSA
alla fruizione dei benefici sociali

Sono esclusi dai benefici coloro che abbiano usufruito o che intendano usufruire di benefici analoghi a quelli previsti della presente normativa concessi dallo Stato o da altre Istituzioni Pubbliche o Private.

**CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E CON
FINALITA' SOCIALI**

art. 1

La Commissione per i Benefici Sociali esamina, annualmente, le richieste di finanziamento delle attività previste dall'art. 59, punto 3, del DPR 509/79 e successive modificazioni e integrazioni.

In tale ambito, per favorire la sostenibilità ambientale e per incentivare attività ricreative e culturali vengono valutate le richieste di contributo per:

- gli abbonamenti annuali o mensili per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici;
- gli abbonamenti annuali a teatro;
- abbonamenti annuali per attività sportive.

Il contributo erogabile, per ciascun dipendente e per una sola delle voci indicate, secondo le modalità che verranno stabilite annualmente con apposita circolare pubblicata nel mese di novembre, rimborserà una percentuale del costo sostenuto dal dipendente, debitamente documentato, fino al tetto massimo di contributo individuale. Tali parametri saranno definiti annualmente sulla base delle risorse destinate a tale voce dall'accordo sulla distribuzione del fondo benefici sociali ed assistenziali.

Il beneficio può essere concesso esclusivamente ai dipendenti in servizio per l'intero periodo a cui si riferisce il contributo.

Handwritten signatures and initials, including a large 'P' and '3'.

Nel caso in cui lo stanziamento annuo per tali voci non dovesse essere sufficiente a coprire le richieste pervenute, il rimborso verrà assegnato secondo coefficiente ISEE (si veda allegato B).

art. 1 bis

Nell'ambito delle finalità sociali viene riconosciuto ai dipendenti un rimborso delle spese, sostenute e documentate, della quota di iscrizione all'asilo nido dei figli nel limite massimo di quella richiesta per l'iscrizione all'asilo nido convenzionato con ISPRA, tale importo sarà inoltre rapportato alle fasce ISEE come da allegato B. Tale contributo viene riconosciuto nell'ambito dei benefici sociali salvo che non trovi copertura con diversa modalità di finanziamento.

BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI PER I FIGLI DEI DIPENDENTI

ART. 2

- 1.** L'Amministrazione provvede, annualmente, sulla base di quanto previsto dalla presente normativa, a pubblicare con apposita circolare, i concorsi per titoli, relativi all'anno scolastico/accademico precedente, per l'assegnazione di borse di studio ai figli, fiscalmente a carico, dei dipendenti in servizio alla data del bando, nonché agli orfani dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro.
- 2.** Gli aspiranti devono frequentare scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, secondarie inferiori, superiori, Università statali ed equiparate, essere in regola con il corso degli studi ed essere iscritti per la prima volta all'anno scolastico/accademico di riferimento.
- 3.** Gli importi delle borse di studio sono stabiliti nelle misure di seguito indicate:

ON PVB ^{temp}
4 

a) per studenti di scuola secondaria inferiore; per gli studenti che abbiano frequentato corsi di durata almeno biennale per il cui accesso sia richiesta la licenza di scuola secondaria inferiore;	€ 400
b) per studenti di scuola secondaria superiore; per studenti che abbiano frequentato corsi di durata almeno biennale, per il cui accesso sia richiesta la licenza di scuola superiore;	€ 700
c) per studenti universitari	€ 1.000

4. L'erogazione del beneficio verrà effettuata secondo le scadenze previste dai relativi bandi di concorso.

ART. 3

ESCLUSIONI

Sono esclusi dal concorso:

gli studenti che abbiano già conseguito titolo di studio analogo a quello per cui viene presentata la richiesta o che risultino in ritardo nella carriera scolastica :

- per più di un anno nel corso degli studi per le scuole medie inferiori e che comunque abbiano compiuto il 16° anno di età alla data di inizio dell'anno scolastico di riferimento; coloro che risultino ripetenti.
- per più di due anni nel corso degli studi per le scuole medie superiori comunque entro il 20° anno di età alla data di inizio dell'anno scolastico di riferimento; coloro che risultino ripetenti, che abbiano conseguito la promozione anche con un solo debito formativo, con una insufficienza o nel caso in cui vengano rimandati a settembre.



Handwritten signatures and initials, including 'AVPU', 'IB', 'le-p', '5', and a signature.

- che abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di inizio dell'anno accademico di riferimento e coloro che risultino ripetenti o fuori corso.

ART. 4

REQUISITI

Scuole medie inferiori e superiori

Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio i figli dei dipendenti di cui al precedente art. 2, che siano stati promossi nella sessione giugno/luglio che non siano stati esclusi ai sensi del precedente articolo 3 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione dal 1° al 3° anno della scuola secondaria inferiore **ed ai corsi** di durata almeno biennale, per il cui accesso è richiesta la licenza di scuola secondaria inferiore;
2. iscrizione dal 1° al 5° anno della scuola secondaria superiore **ed ai corsi** di durata almeno biennale, per il cui accesso è richiesta la licenza di scuola superiore;
3. che abbiano riportato, al termine di ciascun anno scolastico, sessione estiva, un giudizio non inferiore a "buono" o una votazione media non inferiore ai 70/100. Detta media non comprende i voti riportati in educazione fisica, religione e condotta, più la materia con il voto più basso che verrà scartata a cura della Commissione.
4. I requisiti potranno essere oggetto di revisione e aggiornamento sulla base delle riforme scolastiche poste in essere dal ministero di competenza.

Università

1. Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio i figli dei dipendenti iscritti ad una facoltà universitaria, per gli anni successivi al primo che abbiano superato nell'anno accademico di riferimento, con votazione media non inferiore a 24/30, almeno l'80% dei crediti relativi agli esami prescritti dalla facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà e aver cumulato, negli anni

Ver ON OR RV^o JG

precedenti a quello di riferimento, un numero totale di crediti pari a quelli prescritti dalla facoltà o indicati dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà relativo agli anni antecedenti. Se lo studente ha superato un numero di esami superiore rispetto a quello richiesto, la media verrà calcolata considerando gli esami a lui più favorevoli.

ART. 5

GRADUATORIE

- 1.** La domanda di borsa di studio deve essere corredata da copia conforme all'originale della documentazione attestante i risultati conseguiti (ad es. pagella, diploma e attestato, certificato rilasciato dalla scuola o Istituto e certificato storico rilasciato dall'Università).
- 2.** La graduatoria è compilata con riferimento al punteggio relativo al profitto scolastico, di cui ai precedenti articoli. Per la formazione delle rispettive graduatorie la valutazione del profitto deve essere calcolata in centesimi.
- 3.** L'assegnazione delle borse è effettuata sulla base dell'ordine delle graduatorie stesse e nei limiti degli stanziamenti previsti che, se necessario saranno ripartite proporzionalmente agli importi ed al numero degli ammessi alla graduatoria.
- 4.** In caso di parità di punteggio per l'ultima posizione utile per ciascuno dei concorsi è data precedenza ai figli dei dipendenti con reddito ISEE minore (vedi allegato B).

le + ON AP 7 ~~10~~
RI

ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI

ART. 6

- 1.** Annualmente, possono essere concessi contributi per i figli a carico dei dipendenti ISPRA in servizio alla data di inizio dell'Anno scolastico/anno accademico nonché agli orfani dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro che frequentano per la prima volta le scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute, secondarie inferiori, superiori, Università statali ed equiparate ed essere in regola con il corso degli studi.
- 2.** L'Amministrazione provvede, annualmente, sulla base di quanto previsto dalla presente normativa, ad emettere apposita circolare che deve essere portata a conoscenza di tutto il personale.
- 3.** L'importo del contributo sarà pari al 50% delle spese sostenute e documentate e non potrà superare il 50% del tetto massimo fissato nella tabella contenuta nel vigente decreto del Ministero della Pubblica Istruzione che fissa i tetti di spesa per l'adozione dei libri di testo. Per l'università si terrà conto della misura massima prevista dallo stesso decreto ministeriale per le scuole medie secondarie superiori.

SUSSIDI

ART. 7

- 1.** I sussidi possono essere concessi, ai dipendenti in servizio, per gravi eventi che incidano con una percentuale pari o superiore al 30% sulla retribuzione lorda mensile del dipendente.
- 2.** Per gravi eventi si intendono gravi malattie o gravi incidenti, malformazioni anche dalla nascita, infermità a decorso cronico, stati invalidanti, decessi, calamità naturali, furti, sfratti.
- 3.** L'importo del singolo sussidio non può superare, di norma, la somma di Euro 7.750,00.

V. Camp DV WB 8 PV

ART. 8

1. Il sussidio è determinato, in relazione alle spese sostenute e documentate, non rimborsate o eccedenti il rimborso erogato dalla cassa di assistenza e/o dall'assicurazione privata nelle seguenti misure massime percentuali:

- a) 75% per gravi malattie e/o interventi chirurgici subiti dal dipendente o da altri componenti il nucleo familiare;
- b) 50% per infermità a decorso cronico che comportano ospedalizzazioni periodiche o lungo-degenze ovvero particolari terapie riabilitative ovvero applicazioni di apparecchi protesici;
- c) 50% delle spese funerarie per decesso di membro del nucleo familiare convivente o non convivente, ivi inclusi i genitori e suoceri. In questi casi sarà cura della commissione valutare, anche in relazione ai redditi degli interessati, l'effettivo aggravio, documentato dalla presentazione della fattura originale non restituibile, derivante dall'evento sul bilancio del nucleo familiare del dipendente (sempre che il dipendente dimostri di avere sostenuto le spese).
- d) 33% per i primi interventi a seguito di calamità naturali;
- e) 33% per furto a seguito del quale il dipendente si trovi nella condizione indilazionabile di provvedere ad acquistare i beni perduti di prima necessità;
- f) 25% per sfratti esecutivi non morosi.

L'importo così determinato sarà inoltre rapportato alla fasce ISEE come da allegato B.

2. Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare come definito nell'ambito della dichiarazione ISEE.

3. Altri eventi che hanno le caratteristiche indicate nell'art. 7 saranno di volta in volta esaminati e decisi dalla Commissione per analogia sulla base di quanto indicato al precedente primo comma.

4. L'importo del sussidio per gli eventi di cui ai punti c) non può comunque superare la misura di Euro 1.500,00; per gli eventi di cui ai punti d), e) ed f) il sussidio non può superare l'importo di Euro 2.100,00.

5. Nel caso di decesso del dipendente il sussidio, quale contributo al nucleo familiare, è stabilito in Euro 12.000,00 totali.

Ver *CV* *AB* *Pl*

6. Nei casi di stati invalidanti comportanti inabilità permanente parziale di un dipendente, la misura del sussidio sarà determinata in base alla situazione economica del nucleo familiare, al grado di invalidità ed alle eventuali spese che il dipendente dimostra di aver sostenuto in relazione alla invalidità a condizione che il fatto che ha determinato l'invalidità si sia verificato in costanza di rapporto di lavoro presso l'Istituto.

7. Nei casi di inabilità permanente parziale inferiore al 70%, la misura del sussidio sarà rapportata al grado di invalidità risultante da idonea documentazione rilasciata da organo del Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 9

1. In deroga a quanto stabilito nei precedenti articoli, nei casi di malattie di particolare gravità e/o interventi di alta chirurgia, effettuati sia in territorio nazionale sia all'estero e nel caso di inabilità totale permanente o, comunque, che non consenta il proseguimento del rapporto di lavoro, possono essere concessi sussidi per importi superiori ad euro 10.329,13.

2. Per quanto previsto al precedente comma 1, il sussidio è concesso previo parere della Commissione con disposizione del Legale rappresentante dell'Istituto.

3. Per le domande di sussidio relative ad uno stato invalidante che ha determinato una inabilità totale permanente che non consenta il proseguimento del rapporto di lavoro, il dipendente è tenuto a presentare la sola documentazione rilasciata dalle Autorità sanitarie competenti per legge attestante la suddetta inabilità.

4. In ogni caso potrà essere presa in considerazione solo la documentazione relativa a spese sostenute in data non precedente a 6 mesi rispetto a quella di formulazione della richiesta di sussidio.

5. E' facoltà dell'Istituto svolgere verifiche ed accertamenti in ordine della veridicità della documentazione presentata dagli interessati ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti.

6. Potranno essere concessi sussidi ai dipendenti in servizio anche per gravi eventi relativi ai figli maggiorenni non facenti parte del nucleo familiare

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a signature on the right with the number '10' written above it.

qualora sia documentato che l'evento stesso ha inciso in modo rilevante sul bilancio del dipendente, in questi casi sarà cura della commissione valutare, anche in relazione ai redditi degli interessati, l'effettivo aggravio derivante dall'evento sul bilancio del nucleo familiare del dipendente.

ART. 10

1. Il sussidio può essere concesso per uno stesso evento una sola volta, salvo che per gli eventi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 8 per i quali è ammessa la concessione anche per due volte nell'ultimo triennio.
2. Per i punti a) e b) del precedente art.8 il dipendente dovrà dimostrare la gravità e la continuità dell'aggravio sul bilancio familiare.

ART. 11

Per casi di grave malattie a decorso cronico (art.8 comma 1, punti a) e b)), la Commissione può accettare che la spesa venga documentata anche con una documentazione parziale, purché questa copra almeno l'**80%** della spesa sostenuta.

ART. 12

1. Il dipendente che intenda richiedere un sussidio dovrà inoltrare apposita domanda adeguatamente motivata e documentata.
2. Inoltre, la Commissione potrà chiedere ulteriore idonea documentazione.
3. Ove la richiesta di sussidio sia presentata per ragioni connesse al proprio stato di salute da parte di dipendente invalido, questi dovrà specificare se la richiesta è avanzata ai sensi dell' art. 7 comma lettera a) (GRAVI EVENTI) oppure lettera b) (INFERMITÀ' A DECORSO CRONICO) del precedente art. 8 ovvero ai sensi dell'art.9 comma 1, (INABILITA' PERMANENTE). Nel secondo caso (art. 9 comma 1) il dipendente è esentato dalla presentazione della documentazione giustificativa di spesa.

Art. 8
C. E.

13

ODV
11
P.L.
11

ART. 13

L'evento per cui si chiede il sussidio deve essersi verificato in data non precedente ai 6 mesi dalle relative richieste e in costanza di servizio del dipendente.

ART. 14

Le motivazioni dell'eventuale esclusione del/della dipendente dal beneficio devono essere comunicate per iscritto ai diretti interessati.

PRESTITI

ART. 15

1. Il dipendente con almeno due anni di servizio utile ai fini del diritto al trattamento di fine rapporto può chiedere che gli venga concesso un prestito al saggio dell'interesse del 3,5% annuo, per fronteggiare particolari necessità del bilancio familiare causate dagli eventi specificati nell'allegato A.
2. L'evento per cui si può chiedere il prestito deve essersi verificato in data non superiore **ai 6 mesi** antecedenti alla relativa richiesta.

ART. 16

1. Apposite graduatorie, qualora le richieste superino il budget, degli aventi diritto alla concessione del prestito vengono esaminate ed approvate con periodicità trimestrale.
2. Dette graduatorie sono formulate in base alle presenti disposizioni dalla Commissione di cui al successivo art. 11 prendendo in esame le richieste pervenute entro il trimestre precedente alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Alon *WD* *12* *He*

ART 17

- 1.** Il prestito può essere concesso fino all'importo netto del trattamento di fine rapporto maturato alla data di scadenza del trimestre di riferimento.
- 2.** Il/la dipendente che ottiene il prestito per un importo che superi il limite di cui al precedente comma, dovrà prestare fideiussione con clausola a prima richiesta, fino alla concorrenza della differenza tra l'importo netto del trattamento di fine rapporto e la somma concessa a titolo di prestito.
- 4.** Il prestito è in ogni caso concesso nei limiti di un importo massimo di Euro 20.000,00.
- 5.** L'importo della rata mensile non può comunque eccedere l'importo corrispondente al quinto dello stipendio mensile (o alla parte disponibile se inferiore al quinto) al netto delle ritenute di legge.
- 6.** Il prestito non può essere richiesto per spese inferiori a Euro 1.032,00.
- 7.** Può essere richiesto un prestito anche quando sia in corso la restituzione di altro prestito (fino al raggiungimento della somma massima erogabile), sulla base di quanto stabilito ai commi 4, e 5.

ART. 18

- 1.** I prestiti sono concessi a seguito di procedure selettive effettuate alle date di cui all'art. 16.
- 2.** L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità, l'attribuzione dei punteggi ai richiedenti e la determinazione dell'importo massimo del prestito sono riferiti alle suddette date.
- 3.** La graduatoria degli aspiranti è effettuata sulla base dei punteggi previsti nell'allegato A.
- 4.** A parità di punteggio complessivo è preferito nell'ordine:
 - 1) il dipendente che non ha ottenuto alcun prestito;

Handwritten signatures and initials:
on, [unclear], [unclear], [unclear], 13, [unclear]

- 2) il dipendente che ha richiesto il prestito per un evento con punteggio superiore (All. A);
- 3) il dipendente con reddito ISEE inferiore;
- 4) il dipendente che abbia una maggiore anzianità di servizio;
- 5) il dipendente che abbia una maggiore età anagrafica.

5. Le graduatorie sono predisposte sulla base del punteggio complessivo riportato dal richiedente.

6. Per la concessione dei prestiti, nell'ambito degli stanziamenti previsti in bilancio, si tiene conto dell'ordine decrescente della graduatoria sino ad estinzione della disponibilità finanziaria stabilita per il trimestre di competenza.

7. La domanda di prestito il cui importo rientri solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui al precedente comma, è accolta mediante ricorso ad anticipazione sulla disponibilità del trimestre successivo.


8. Le domande comprese in graduatoria, per le quali non sussista la disponibilità finanziaria, sono riesaminate e inserite nelle graduatorie dei conteggi successivi, con l'attribuzione del punteggio integrativo indicato nell'allegato A.

9. La graduatoria - con l'indicazione del punteggio ottenuto e dell'importo concesso - e l'elenco dei non ammessi in graduatoria sono resi pubblici mediante affissione agli albi dell'Istituto.

ART. 19

1. Il prestito è ammortizzato in rate mensili, uguali, posticipate e comprensive degli interessi.

2. Il numero massimo di rate di ammortamento del prestito concesso è determinato in relazione all'importo corrisposto; precisamente:

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. From left to right: a signature that appears to be 'P. V.', another signature 'D. V.', the initials 'WB', and a signature 'P. V.' with the number '14' written below it.

- fino a 2.582,28 euro n. 36 rate
- da 2.582,29 a 4.131,66 euro n. 60 rate
- da 4.131,67 a 6.191,48 euro n. 84 rate
- oltre 6.191,48 euro n.120 rate

3. Il piano di ammortamento non può essere modificato salvo i casi di cui ai commi 5 e 6 del precedente art. 17, nonché nel caso in cui il dipendente chieda un piano di ammortamento di durata inferiore previa verifica che la rata non superi il quinto dello stipendio o la parte disponibile.


ART. 20

1. L'ammortamento del prestito ha inizio dal mese successivo a quello di erogazione. Nel solo caso di sospensione della retribuzione per motivi di salute, l'ammortamento è sospeso e può essere ridotto proporzionalmente in caso di riduzione della stessa; in tale ipotesi si dà luogo ad un nuovo piano di ammortamento mediante prolungamento delle rate mensili, senza aggravio degli interessi sulle quote non pagate per il periodo della sospensione e della riduzione.

2. In caso di sospensione della retribuzione il dipendente può proseguire il versamento diretto della rata secondo la scadenza prevista dal piano di ammortamento. In caso contrario il recupero della rata mensile viene interrotto ed all'atto del ripristino della retribuzione si provvederà a formulare un nuovo piano di ammortamento comprensivo degli interessi, al tasso d'interesse "prime rate" in vigore alla data di sospensione della retribuzione. Qualora il dipendente non rientri in servizio, l'importo maggiorato dei sopracitati interessi, sarà recuperato sul trattamento di fine rapporto.

3. Il dipendente ha facoltà di rimborsare in qualunque momento ed in unica soluzione il residuo del prestito.

4. In caso di cessazione dal servizio, il residuo debito in conto capitale deve essere estinto in una unica soluzione. A tale fine sono utilizzate, fino a concorrenza, le competenze spettanti al dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto (o servizio), nonché qualsiasi altro emolumento conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro.



 15

5. Il numero delle rate non può essere in ogni caso superiore a 120 e non può comunque superare il numero di mesi mancanti al raggiungimento del 65° anno di età del richiedente.

ART. 21

1. Il dipendente, a garanzia del prestito, rilascia all'Istituto delega a:

a) trattenere le rate di ammortamento sulle competenze mensili;

b) utilizzare, in caso di cessazione dal servizio, le somme indicate dagli artt. 17 e 20- 4° comma, per l'estinzione del prestito contratto.

ART. 22

1. Il prestito concesso sarà revocato nel caso in cui si accerterà che il dipendente ha fornito dichiarazioni false. Tale revoca non preclude ulteriori provvedimenti ivi compreso l'impossibilità di fruire di un ulteriore prestito nei successivi cinque anni.

2. L'interessato è tenuto a restituire nel termine di trenta giorni la somma indebitamente ottenuta, al netto delle quote capitali delle rate rimborsate, con maggiorazione degli interessi (calcolati sull'intera somma percepita e con effetto dalla data di erogazione del prestito) in base al tasso d'interesse commerciale applicato dalla Banca Tesoriera in vigore alla data di concessione del prestito stesso.

3. L'estinzione della somma a debito, a richiesta dell'interessato, avverrà mediante piano di ammortamento della stessa durata residua del prestito originariamente concesso all'interesse calcolato secondo quanto indicato al precedente comma.

ART. 23

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 22 sono estese in quanto applicabili ai dipendenti che:

Handwritten signatures and initials, including the number 16, located at the bottom right of the page.

- non producano entro tre mesi successivi all'erogazione del prestito la documentazione giustificativa richiesta per la concessione del prestito (ad es. fattura, atto di acquisto ecc.). Tale termine è prorogato a mesi 8 per cicli di cura dentistici.
- producano solo parte della documentazione giustificativa richiesta per la concessione del prestito. In tal caso, se la parte di prestito non coperta da documentazione giustificativa, purché non superi il 15% del prestito totale, viene restituita in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa, non si applicano gli interessi previsti al secondo comma dell'art. 8; in ogni altro caso si applicano detti interessi;
- producano una documentazione non attinente con l'evento che ha giustificato la concessione del prestito, salvo che la stessa riguardi un altro evento dell'Allegato A che comporti un punteggio superiore.

CASSA DI ASSISTENZA

ART. 24

- 1.** Periodicamente viene stipulata una convenzione per l'iscrizione ad una cassa di assistenza per il rimborso delle spese sanitarie al personale ISPRA.
- 2.** Il costo annuo di tale copertura sanitaria, definito attraverso l'espletamento di una gara pubblica, viene ripartito in una quota a carico del dipendente e in una quota a carico dell'ISPRA. Le relative quote saranno stabilite in un apposito accordo con le OO.SS.
- 3.** Il premio annuo della cassa di assistenza viene anticipato dall'ISPRA che provvederà al recupero delle relative somme con trattenute sullo stipendio dello stesso anno.

10-10
17

4. La convenzione deve prevedere la possibilità di estendere la copertura anche ai familiari del dipendente, ai familiari dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro e dal personale in quiescenza con il pagamento del relativo premio a carico degli interessati.

CENTRI ESTIVI, COLONIE MARINE E MONTANE, COLONIE CON SOGGIORNO DI STUDIO ALL'ESTERO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI ISPRA

ART. 25

1. L'Amministrazione provvede, annualmente, sulla base di quanto previsto dalla presente normativa, ad emettere apposita circolare che deve essere portata a conoscenza di tutto il personale


2. Ai figli dei dipendenti ISPRA è consentita la partecipazione ai centri estivi in città, alle colonie marine e montane e alle colonie con soggiorno di studio all'estero a seguito di convenzioni appositamente attivate dall'Istituto con cadenza annuale. Ai dipendenti che utilizzano tali servizi viene recuperata la quota a carico nelle misure di seguito indicate e nei limiti di budget assegnati.

A. Centri Estivi in città- età compresa tra i 3 compiuti alla data emissione bando e 15 anni non compiuti alla data di emissione del bando. Per centri estivi in città si intendono le strutture nelle vicinanze della sede di lavoro, di residenza o di domicilio.

Le attività si svolgono in turni settimanali, per un massimo di sei settimane, dal lunedì al venerdì. Le quote di partecipazione sono le seguenti:

- il 75% a carico del fondo
- il 25% a carico del dipendente.

Può essere presentata domanda di rimborso anche per la frequenza di centri estivi non convenzionati per i quali il tetto dell'importo di spesa unitario è al massimo pari a quello previsto per la struttura convenzionata.

Handwritten signatures and initials, including a large 'P' and 'V' on the right, and 'GV' and 'WB' on the left. Below the 'P' and 'V' is the number '18' and another signature.

B. Colonie Marine e Montane - età compresa tra i 6 compiuti alla data emissione bando e 17 anni. non compiuti alla data di emissione del bando.

Le attività si svolgono in turni di 15 giorni. Le quote di partecipazione sono:

- il 65% a carico del fondo
- il 35% a carico del dipendente.

C. Colonie con Soggiorno di studio all'estero - età compresa tra i 12 compiuti alla data emissione bando e 18 anni non compiuti alla data di emissione del bando.

Il soggiorno ha la durata di due settimane. Le quote di partecipazione sono:

- il 50% a carico del fondo
- il 50% a carico del dipendente

3. I singoli figli dei dipendenti potranno usufruire solamente di una delle proposte riportate nei punti B) e C); è possibile invece abbinare la proposta riportata al punto A) quella effettuata ai punti B) o C) per un totale di settimane non superiore a sei.

4. Qualora l'importo complessivo della quota a carico del Fondo benefici sociali ed assistenziali risultasse superiore al budget stabilito a tal fine nell'accordo fra Amministrazione e sindacati, per l'anno di riferimento, l'eccedenza sarà ripartita sulla quota a carico del dipendente.

let dn WB PV 19


NORME TRANSITORIE

1. Nella prima riunione la Commissione esaminerà le richieste non evase per l'anno 2008, secondo quanto previsto dalle normative in vigore alla data di presentazione della domanda nei singoli Enti confluiti in ISPRA e le relative disponibilità di bilancio.

2. Le domande di prestito e di sussidi, presentate nell'anno 2009, in deroga a quanto previsto rispettivamente agli art. 15 comma 2 e art. 9 comma 4, vengono accettate con documentazioni di spesa relative ai 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda.

3. I rimborsi relativi ai contributi di cui all'art. 1, per l'anno 2009 verranno riconosciuti nel limite massimo del 30% del costo effettivo sostenuto e documentato, a carico del dipendente e, comunque, fino ad un massimo individuale annuo di € 100.


4. Su istanza dell'Amministrazione, delle OO.SS. o della Commissione benefici sociali, dopo i primi 10 mesi di applicazione della presente normativa, può essere richiesta l'apertura di un confronto per analizzarne l'efficacia e, se del caso, prevedere appositi correttivi.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and a signature on the right.

ALLEGATO A

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI

ELEMENTO VALUTATO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
1^ Malattia o intervento chirurgico grave.	300
2^ Decesso del coniuge o di altro familiare, anche se non a carico del dipendente o del coniuge, purché convivente da almeno due anni.	290
3^ Cure riabilitative e acquisto o riparazioni di protesi, apparecchi ortopedici, spese dentistiche.	280
4^ a) Acquisto o costruzione di alloggio non di lusso per uso di prima abitazione propria e della propria famiglia o riscatto dell'alloggio b) Crollo o grave lesione della prima casa di abitazione. c) Oneri connessi alla locazione (anche se a titolo gratuito) di un appartamento ad uso abitazione.	150
5^ a) Risarcimento danni e spese per giudizi definiti. b) Ristrutturazione, adeguamenti tecnologici e manutenzioni straordinarie dell'appartamento abitato dal dipendente e di proprietà del medesimo o di altri componenti il suo nucleo familiare.	

 21

- c) Ristrutturazione, adeguamenti tecnologici e manutenzioni straordinarie della casa in locazione e abitata dal dipendente, conseguenti a stati di documentata necessità . 100
-
- 6^ a) Matrimonio del dipendente o dei figli.
b) Oneri connessi con la separazione tra i coniugi.
c) Oneri connessi con la nascita figli.
d) Acquisto o costruzioni di loculi o tombe.
e) Furti, rapine o altri eventi simili che abbiano inciso sul bilancio familiare. 70
-
- 7^ a) Acquisto, o costruzione di box e/o della cantina e/o soffitta di pertinenza della prima abitazione di proprietà del dipendente ed abitata dal medesimo.
b) Acquisto o riparazione autoveicoli di cilindrata fino a:
2000 cc benzina o gas;
2500 cc diesel.
(Le limitazioni sopra indicate non si applicano per la categoria "usato").
Estinzione maxi rata per riscatto autoveicolo
c) Acquisto mobili e masserizie.
d) Riscatto corso di laurea o ricongiunzione contributiva
e) Contribuzione volontaria per il coniuge.
f) Migliorie della casa di proprietà o in locazione abitata dal dipendente.
g) Spese scolastiche e universitarie.
i) Estinzione cessione quinto stipendio e mutui edilizi non agevolati per prima abitazione,
cancellazione di ipoteca per prima abitazione.

30
Or
Wb 22
PV

-
- 8^ a) Acquisto, costruzione, riscatto, ristrutturazione, adeguamenti tecnologici, manutenzioni straordinarie e migliorie relative ad abitazione non di lusso e non destinata ad abituale domicilio del dipendente e del proprio nucleo familiare.
- b) Acquisto di box e/o cantina e/o soffitta non pertinenti alla prima abitazione. 20
-

N. B.) Altri gravi eventi che producano aggravio del bilancio familiare \ saranno valutati dalla Commissione con equiparazione ad uno degli eventi suindicati.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:

per ogni persona a carico purché convivente	punti 4
per il coniuge non a carico purché convivente	punti 2
per ogni figlio non a carico purché convivente	punti 2
altro componente non coniugato	punti 2

Il/ la dipendente avente il coniuge che percepisce dal suo datore di lavoro l'assegno per il nucleo familiare beneficerà ugualmente - ai fini dell'attribuzione del punteggio - dei punti per i figli anche se essi sono a carico del coniuge.

Il/la dipendente dovrà, pertanto, inserire fra la documentazione da allegare alla domanda un'autocertificazione attestante quanto sopra.

Handwritten signatures and initials:
PW
RW
AB
23

PUNTEGGIO INTEGRATIVO




per il I° trimestre di permanenza n graduatoria	1
per il 2° trimestre di permanenza in graduatoria	2
per il 3° trimestre di permanenza in graduatoria	3
per il 4° trimestre di Permanenza in graduatoria	4
per ogni trimestre successivo al 4°	5

Handwritten signatures and initials:
M/8 CN ✓ RB²⁴ ke PV

ALLEGATO B

FASCIA ISEE				
ISEE fino a			25.000,00	100% della misura massima concedibile
ISEE da	25.000,01		30.000,00	80% della misura massima concedibile
ISEE da	30.000,01	a	45,000,00	70% della misura massima concedibile
ISEE da	45.000,01	a	50,000,00	50% della misura massima concedibile
ISEE da	50.000,01	a	60.000,00	40% della misura massima concedibile
ISEE da	60.000,01	a	80.000,00	30% della misura massima concedibile



Il 3 maggio 2011, in Roma presso l'ISPRA in via Brancati si sono riuniti per l'Amministrazione il Presidente Prof. Bernardo De Bernardinis e il Direttore Generale Dr. Stefano Laporta e per le OO.SS. i rispettivi rappresentanti che risultano dall'elenco presenze, regolarmente datato e firmato, per sottoscrivere il seguente

ACCORDO

Le parti convengono di aggiungere all'art. 1 bis della "Normativa benefici sociali ed assistenziali – Personale dei livelli CCNL EPR – ISPRA" il seguente secondo comma:

2. Viene altresì riconosciuto un contributo per le spese sostenute dai dipendenti per la frequenza dei figli all'asilo nido, per le rette mensili settembre 2011- luglio 2012 erogato secondo le seguenti modalità:
- nessun rimborso verrà corrisposto per i primi € 155,00 di spesa/mese sostenuta;
 - in relazione alla restante parte della spesa sostenuta e documentata dal dipendente è fissato il contributo fino ad un massimo di € 280,00 determinato sulla base della fascia ISEE di appartenenza (all. C).

Si fa, infine, presente che il contributo viene erogato fino al compimento del 3° anno anche nel caso in cui questo avvenga nel corso dell'anno scolastico.


I rimborsi richiesti verranno corrisposti mensilmente, fino ad esaurimento del budget previsto per tale voce per l'anno di riferimento, qualora tale budget non dovesse risultare sufficiente a garantire la copertura dell'intero periodo, l'eventuale riassegnazione di risorse residue a consuntivo, sarà ripartita proporzionalmente per il rimborso delle restanti mensilità.




Dopo l'allegato B alle suddette norme è aggiunto l'allegato C (allegato alla presente ipotesi di accordo).

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

ISPRA


.....
.....
.....
.....

ANPRI CIDA
FIR CISE
FLC CGIL
UIL P.A. - RUA
USI/R.d.B. RICERCA




04/05/2011

FASCIA ISEE				
ISEE fino a			25.000,00	100% della misura massima concedibile
ISEE da	25.000,01		30.000,00	80% della misura massima concedibile
ISEE da	30.000,01	a	45.000,00	70% della misura massima concedibile
ISEE da	45.000,01	a	50.000,00	50% della misura massima concedibile
ISEE da	50.000,01	a	60.000,00	40% della misura massima concedibile
ISEE da	60.000,01	a	80.000,00	30% della misura massima concedibile

Handwritten signatures and initials:

- US
- RS
- Ramp
- 1
- Other illegible signatures and initials.